

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 05/02/2021

FATTO

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio, premettendo di essere titolare di sei Buoni fruttiferi postali, tutti emessi successivamente al D.M. del 13/6/1986 e tutti, a suo dire, appartenenti alla serie Q/P.

Ha specificato che trattasi dei seguenti Buoni:

- BFP n. ***212 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 24/12/1987 e riscosso il 3/3/2020 per euro 5.538,61;
- BFP n. ***213 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 24/12/1987 e riscosso il 3/3/2020 per euro 5.538,61;
- BFP n. ***265 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 4/10/1986 e riscosso il 21/2/2020 per euro 6.486,70;
- BFP n. ***266 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 4/10/1986 e riscosso il 3/3/2020 per euro 6.486,70;
- BFP n. ***267 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 4/10/1986 e riscosso il 3/3/2020 per euro 6.486,70;
- BFP n. ***578 del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 3/12/1982 e riscosso il 3/3/2020 per euro 5.538,61.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte istante ha sostenuto che tutti i predetti Buoni erano stati emessi utilizzando il cartaceo della serie P, sul quale l'intermediario avrebbe apposto due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P e un altro su quella posteriore, modificativo dei rendimenti solo con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno e che, quindi, lasciava, inalterate le originarie condizioni fissate sul testo cartolare in ordine al rendimento per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Il ricorrente ha, al riguardo, richiamato l'orientamento ABF, secondo il quale l'omessa indicazione sul retro dei buoni della misura dei nuovi tassi per i loro ultimi dieci anni di vita, ingenera nel sottoscrittore un legittimo affidamento sulla spettanza delle uniche condizioni chiaramente indicate per tale periodo, ossia quelle originariamente stampate a tergo dei titoli.

Ha, pertanto, concluso chiedendo all'adito Arbitro di voler riconoscere il suo diritto alla rideterminazione del rendimento dei Buoni oggetto di vertenza, secondo quanto disposto dalle tabelle sul retro degli stessi, con la contestuale applicazione dell'importo aggiuntivo per i semestri successivi al 20° anno sino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione, così come specificato nella tabella originaria.

Ha, altresì, chiesto la vittoria delle spese e dei compensi del procedimento.

Nelle sue controdeduzioni, presentate il 16/11/2020, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccependone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di Buoni sottoscritti prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

Parte resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto che i BFP oggetto di vertenza appartenevano alla serie "Q" e alla serie "Q/P", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che il detto provvedimento normativo consentiva anche di utilizzare i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" e "Q/P" è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12%.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei Buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie



ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nei titoli così emessi e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, al ricorrente quanto per essi dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio dei Buoni, il ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserli usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui gli stessi effettivamente appartengono e, perciò, della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'intermediario ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.

Con repliche, trasmesse il 4/12/2020, il ricorrente ha contestato sia l'avversa eccezione di incompetenza temporale, rilevando che la vertenza in esame non aveva ad oggetto vizi genetici del rapporto, sia l'avversa eccezione di incompetenza per materia, citando al riguardo pronunce del Collegio di Coordinamento ABF.

Anche nel merito, il ricorrente ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo, in sostanza, quanto già osservato in ricorso introduttivo e insistendo, perciò, per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di sei Buoni fruttiferi postali, emessi tutti (compreso il BFP n. ***578, emesso il 3/12/1988 e non, dunque, come per evidente mero errore di battitura del ricorrente, il 3/12/1982) successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Si controverte, in particolare, sulla correttezza del calcolo dei rendimenti dei BFP in disamina per il periodo dal 21° al 30° anno.

Prima di esaminare il merito della detta vertenza, vanno necessariamente scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione dei BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione dei BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione dei medesimi e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione dei Buoni in evidenza (cfr. sul punto *ex multis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P***" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P***"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P***" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.

Alla luce del suesposto quadro normativo, va, dunque, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto *ex plurimis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della controversia che ci occupa, osserva il Collegio che dall'analisi dei sei BFP in questione, emerge che, seppure essi siano stati tutti emessi successivamente al D.M. 13/6/1986, in realtà, solo per tre di essi – e segnatamente per i BFP contrassegnati con i nn. ***265, ****266 e ***267 – è stato utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", laddove, invece, gli altri tre BFP, ossia quelli distinti con i nr. ***212, ***213 e ***578, riportano esclusivamente sul fronte l'indicazione originaria della serie "Q".

Ritiene il Collegio che i due predetti diversi gruppi di BFP meritino di essere qui distintamente considerati.

In particolare, cominciando dai tre Buoni, appartenenti alla serie "Q/P" (BFP, si ripete nn. ***265, ****266 e ***267) osserva il Collegio che gli stessi, recano sul retro, oltre alla stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", anche un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Orbene, va al riguardo considerato che sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato "che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo”.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.*

Applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene, quindi, questo Arbitro che, in ordine ai tre sopraccennati BFP nn. ***265, ****266 e ***267, serie Q/P, sussista il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo l’originario regolamento pattizio, non espressamente modificato dal timbro sovrapposto sul retro dei medesimi.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, in merito agli altri tre Buoni oggetto di vertenza (id est ai BFP distinti con i nn. ***212, ***213 e ***578), sul cui fronte risulta apposta la sola indicazione originaria della loro serie di appartenenza “Q”.

Osserva, infatti, il Collegio che, per essi, in realtà, anche il rendimento previsto nel retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione (5° scaglione di detenzione) è conforme a quello previsto dal D.M. 13/6/1986.

Seppure, infatti, quanto ai BFP nn. ***212 e ***213 tale rendimento non sia indicato a tergo dei Buoni in misura percentuale, ma sulla base di un importo fisso per ogni bimestre, risulta che tale importo fisso corrisponde a quello che si otterrebbe capitalizzando al lordo della ritenuta fiscale gli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata del titolo e calcolando sul capitale così ottenuto un interesse annuo – sempre lordo, ma non capitalizzabile – del 12% (cioè, un interesse annuo semplice pari a quello previsto dal D.M. in parola per il periodo dal 21° al 30° anno).

E, del resto, anche in ordine agli scaglioni temporali previsti per i primi venti anni dei due predetti titoli, il confronto tra i saggi di interesse previsti sulla stampigliatura originaria dei medesimi con i saggi di interesse riportati nel timbro sovrapposto sul retro di essi, consente di affermare che vi è perfetta coincidenza tra di essi (8%, 9%, 10,50% e 12%).

Analogamente, quanto al BFP nr. ***578, è sufficiente osservare che il detto titolo non contiene sul retro una stampigliatura originaria difforme dal timbro in essa apposto, limitandosi a precisare che *“dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto”* (che altro non è che quello del 12%, in linea con le previsioni del D.M. 13/6/1986).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per tali tre Buoni, serie "Q", nn. ***212, ***213 e ***578 è, dunque, ad avviso di questo Collegio, del tutto inconferente il richiamo al principio del legittimo affidamento, consolidatosi in ABF con riferimento a buoni della serie "Q/P" emessi su moduli delle serie precedenti.

Nel caso, infatti, di Buoni della serie "Q", emessi apponendo sul retro un timbro che non modificava i saggi degli interessi originariamente indicati sul testo cartaceo, non è all'evidenza possibile affermare che, mancando una modifica dei rendimenti dell'ultimo decennio di durata, si debba far riferimento agli importi originariamente previsti dal modulo, così come, invece, si ripete, è stato più volte deciso da questo Arbitro con riferimento ai buoni della Serie Q/P emessi su moduli precedenti.

Non essendo, dunque, dimostrato da parte ricorrente che l'intermediario abbia concretamente liquidato per i tre BFP nn. ***212, ***213 e ***578 una somma inferiore rispetto a quella per essi dovuta sulla base delle previsioni del D.M. 13/6/1986, le domande svolte da parte istante in ordine ai tre menzionati titoli vanno inevitabilmente respinte.

In conclusione, ritiene questo Collegio che l'incoato ricorso sia meritevole solo di parziale accoglimento, dovendosi, in particolare, qui limitatamente disporsi che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P numeri ***265, ***266 e ***267, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13/6/1986.

Fatta eccezione per gli euro 20,00 versati alla presentazione del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di vittoria delle spese e dei compensi di assistenza legale, stante che non è stato prodotto alcun documento che ne attesti il relativo effettivo esborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P numero *265, ***266 e ***267, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI